

Codice A1813A

D.D. 5 luglio 2019, n. 2352

RD n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 42/19 per lavori di disalveo del Torrente Prebech in corrispondenza della piazza di deposito a tergo della briglia sita in apice di conoide, finanziati con OC n. 1/A18.000/534 del 12/09/2018 (codice intervento: TO_A18_534_18_17), in Comune di Chianocco (TO). Richiedente: Comune di Chianocco.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, il Comune di Chianocco, C.F. 01271840017, ad eseguire i lavori di disalveo del Torrente Prebech in corrispondenza della piazza di deposito a tergo della briglia sita in apice di conoide, finanziati con OC n° 1/A18.000/534 del 12/09/2018 (codice intervento: TO_A18_534_18_17), in Comune di Chianocco (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali elencati in premessa, da Tav. 1 a Tav. 11 oltre alla Relazione illustrativa (Allegato A), che restano agli atti dello scrivente Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
2. l'intervento di disalveo, da intendersi nello specifico del presente provvedimento quale lavoro manutentivo straordinario finalizzato a migliorare l'efficienza idraulica della piazza di deposito a tergo della briglia di trattenuta sita in apice di conoide del Torrente Prebech, deve essere praticato con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, e gli stessi scavi devono avvenire in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva, per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di 50cm, ripetibili, fino a raggiungere il limite massimo di approfondimento stabilito dal progetto nella zona mediana (centro alveo); in ogni caso al termine dei lavori il nuovo talweg deve presentare un profilo longitudinale avente una pendenza media non superiore al 5%;
3. il disalveo non deve in alcun modo destabilizzare i manufatti spondali esistenti, i quali vanno invece preservati addossando alla base il materiale di grossa pezzatura rinvenuto durante gli scavi nell'alveo, con esclusione della taglia superiore a 0,8mc che non deve essere spostata; nella configurazione finale la sezione trasversale va resa per lo più a corda molla, ciò al fine di favorire il deflusso ordinario delle acque il più possibile a distanza dal piede delle sponde;
4. l'asportazione dall'alveo del litoide di fiume per 2.313mc è ammessa solo dopo la definizione degli atti amministrativi di concessione demaniale all'uopo previsti ed intestati all'appaltatore dell'intervento pubblico, il quale deve essere individuato attraverso una selezione effettuata nel solco della DGR n° 44-5084 del 14/01/2002 secondo il sistema della doppia offerta, al ribasso sul lavoro pubblico e al rialzo sull'inerte di fiume a partire dal valore base di €2,20= vigente nella zona 2 ai sensi della DGR n° 21-1004 del 09/02/2015 entro cui ricade il sito d'interesse. In tal senso il Comune di Chianocco è tenuto ad informare questo Settore sugli esiti della selezione, specificando altresì il valore unitario del litoide di fiume che deve essere applicato;
5. il materiale di risulta proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti deve essere allontanato dall'alveo;
6. la riduzione della vegetazione nelle aree di pertinenza dei corpi idrici deve avvenire nel rispetto degli articoli 37 e 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., nonché dell'articolo 96 lettera c) del RD n° 523/1904;

7. il prodotto del taglio della vegetazione eseguito nell'alveo attivo e sulle sponde deve essere allontanato dai settori potenzialmente passibili di dissesto idraulico ovvero dai luoghi dove una corrente idrica di piena potrebbe prenderlo in carico;
8. è vincolante il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino reso ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006, di cui alla nota prot. n° 32856 del 10/04/2019 (ns. prot. di ricevimento n° 17974 del 11/04/2019), che non viene allegato alla presente in quanto già nella disponibilità del soggetto destinatario di questa autorizzazione;
9. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
10. è a carico del Comune l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al predetto soggetto, eventualmente d'intesa con la ditta appaltatrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;
11. al termine dei lavori tutte le aree interessate devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, pena decadenza della stessa, e non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del soggetto autorizzato nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Tenuto conto che l'operazione di disalveo è strettamente correlata a quella d'asportazione del litoide di fiume, l'intervento qui autorizzato deve necessariamente prendere avvio dopo la definizione del provvedimento di concessione demaniale riferito alla fase puramente estrattiva, provvedimento questo che verrà rilasciato all'appaltatore del lavoro pubblico, in sintonia con il punto 4, su presentazione di apposita istanza allo scrivente Settore;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente dal soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari giuridicamente sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente; inoltre, sempre sotto la propria responsabilità giuridica, deve tener conto dei contenuti della determinazione dirigenziale n° 131 del 22/05/2019 emessa dall'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie (ns. prot. di ricevimento per il tramite comunale n° 26850 del 11/06/2019), che non viene allegata a questo provvedimento essendo già nella disponibilità dell'interessato;
14. nell'ottica di un doveroso coordinamento tra il lavoro pubblico (manutenzione straordinaria mediante disalveo) e l'estrazione propriamente detta, il Comune di Chianocco, d'intesa con l'appaltatore, deve trasmettere a questo Settore la comunicazione di inizio e ultimazione dell'intervento visto nel suo complesso, ciò al fine di consentire ogni accertamento ritenuto necessario ed inteso a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato; in particolare il soggetto qui autorizzato deve comunicare il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, il quale dovrà attestarne al termine la corretta esecuzione in conformità al progetto approvato;
15. l'Amministrazione comunale deve supervisionare, in collaborazione con questo Settore, la fase estrattiva in carico all'appaltatore ponendo al centro del controllo il rispetto delle prescrizioni tecniche che verranno inserite nella concessione demaniale rivolta a quest'ultimo;
16. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso questa autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. for. Elio PULZONI